

COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.32 DEL 24/11/2014

OGGETTO:Regolamento funzionamento commissione sismica comunale.

L'anno duemilaquattordici il giorno 24 del mese di novembre alle ore 17.10 ed in prosieguo nella sala delle adunanze consiliari, della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 18/11/2014 prot. n. 8574 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione. Dei componenti il Consiglio comunale sono presenti n.12 e assenti n.01 come segue:

N.D'ord	Cognome	Nome		presenti	assenti
1	GUIDA	DAVIDE	SINDACO	X	
2	D'ADDIO	GIUSEPPINA ASSUNTA	CONSIGLIERE	X	
3	CRISCI	VINCENZO	"	X	
4	BATTISEGOLA	GENNARO	"	X	
5	MORGILLO	LETIZIA MARIAROSARIA	"	X	
6	CRISCI	SABATINO	"	X	
7	ZIMBARDI	NICOLA	"	X	
8	CRISCI	FRANCESCO	"	X	
9	DE LUCIA	MARIA GRAZIA	"		X
10	GUIDA	GIUSEPPE	"	X	
11	MORGILLO	GIUSEPPINA	"	X	
12	CRISCI	CARMINE	"	X	
13	FUCCIO	GIOVANNA	"	X	

Giustificano l'assenza i Consiglieri comunali

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Gennaro Battisegola nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale dr. Pasquale Papa incaricato della redazione del presente verbale

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente, in prosieguo di seduta, passa alla trattazione del 8° punto all'ordine del giorno e sottopone ai Consiglieri per la discussione e le determinazioni di competenza, la proposta di deliberazione depositata agli atti del Consiglio avente ad oggetto: "Approvazione regolamento funzionamento Commissione sismica comunale";

Il Sindaco espone in linea generale il contenuto del regolamento proposto per l'approvazione;

Il cons. Guida Giuseppe chiede di intervenire e propone di apportare una modifica al regolamento, prevedendo che i tecnici componenti della commissione non possano presentare alla Commissione progetti per i quali siano essi stessi progettisti strutturali;

Il Cons. Crisci C. si dichiara favorevole alla integrazione;

Il Sindaco dichiara di essere favorevole alla integrazione del regolamento nel senso proposto e dichiara di inserire all'art. 3, del regolamento il comma 3, come segue:

" I componenti della commissione non possono presentare progetti nei quali ricoprono il ruolo di progettista strutturale ";

Terminata la relazione del Sindaco che legge la integrazione del regolamento come suesposta, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione del regolamento come integrato all'art. 3;

Componenti del Consiglio comunale presenti e votanti n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile

Con votazione resa in modo palese, per alzata di mano, con le seguenti risultanze:

Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di approvare, facendone proprio il relativo contenuto, l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento funzionamento Commissione sismica comunale" con la integrazione all'art. 3 del comma 3, come segue *" I componenti della commissione non possono presentare progetti nei quali ricoprono il ruolo di progettista strutturale "*;
2. Rendere con separata votazione avente il medesimo esito, la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

COMUNE DI ARIENZO
PROVINCIA DI CASERTA

8

Provincia di Caserta
Piazza S. Agostino n°4 - 81021 Arienzo (CE)
TEL. 0823 804210-0823 805351 - fax 0823 804619

AREA III

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 07 DATA 20 NOVEMBRE 2014

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA: NUMERO 34 DATA 20-11-14

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE SISMICA COMUNALE

Proposta di delibera al Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE

L'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO CHE:

- l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)", e dal relativo regolamento regionale di attuazione n°4 del 2010 "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania";
- in particolare, l'art. 33 della legge regionale n°1 del 2012, tra l'altro, ha introdotto l'"Art. 4bis - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni" alla l.r. n°9/83 trasferendo le attività e funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile, ai comuni che entro il 31 gennaio di ogni anno ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale;
- con Delibera n. 27 del 29/04/2012 della Giunta Comunale, questo Ente ha espresso la volontà di trasferire a sé tutte le attività e le funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, contenute negli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n°9 del 1983; la richiesta è stata formulata, al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012 (pubblicata sul BURC n.42 del 09/07/2012), trasmessa dall'U.O.D. Genio Civile di Caserta al Comune di Arienzo, è stato deliberato di trasferire, tra gli altri, al Comune di Arienzo le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico art. 4-bis L.R. 9/83 s.m.i. D.G.R. 192162/12 a decorrere dal 24/07/2012;

CONSIDERATO CHE:

- dette funzioni in particolare riguardano solo alcune categorie di opere edili secondo quanto previsto dall'art. 4 bis della L.R. 9/83
- ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. n. 9 del 1983 l'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia così formate:
 - tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici (professionisti senior);
 - da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo (professionista junior);
 - la funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.
- i componenti delle commissioni saranno nominati con decreto sindacale e saranno scelti nell'ambito di un giusto elenco istituito presso il Settore Tecnico;

- la D.G.R. n. 161 del 04.04.2012, con la quale sono state approvate le "Linee Guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis delle L.R. n. 9/1983", stabilisce, tra l'altro, che i Comuni destinatari del trasferimento di funzioni debbano "preventivamente regolamentare" ogni "aspetto connesso al funzionamento delle commissioni nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa trasferiti";

PROPONE

- Di dare per letto ed approvare integralmente l'allegato **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE** composto da 15 articoli ed 9 pagine.

L'Assessore all'Urbanistica
Crisci Vincenzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Il Dirigente
Dott. Pasquale Papa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma dell' art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.-

Il Responsabile del Settore Finanziario

COMUNE DI ARIENZO

PROVINCIA DI CASERTA


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ... DEL .../...../....



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE SISMICA COMUNALE**

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE COMMISSIONE	3
ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA.....	4
ART. 3 - INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE.....	4
ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO.....	5
ART. 5 - DURATA.....	5
ART. 6 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE.....	5
ART. 7 - VERBALE DEI LAVORI.....	5
ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE.....	5
ART. 9 - CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE	6
ART. 10 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO	6
ART. 11 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI	6
ART. 12 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE .	7
ART. 13 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE.....	8
ART. 14 - NORME DI RINVIO	9
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE.....	9



ART. 1 - ISTITUZIONE COMMISSIONE

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni operanti ai sensi dell'art. 4 bis commi 2,3 e 4 della L.R. 7/1/1983 n.9 e successive modificazioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.
2. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:
 - a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
 - c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - e) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
 - f) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
 - g) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 - con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - h) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - i) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 - j) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

k) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:

- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
- voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

3. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente il numero delle Commissioni è stabilito in UNO.

~~4. La Giunta Comunale con propria deliberazione, su richiesta del Responsabile del Settore Assetto del Territorio, può istituire un'ulteriore commissione sismica rispetto al comma 3.~~

ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La commissione è formata da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.

2. Il presidente è nominato con proprio atto dal Sindaco tra i membri designati dal sindaco in possesso dei requisiti di esperienza in collaudi sismici.

3. I componenti della commissione sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso il servizio edilizia, previo avviso al pubblico, da integrarsi tre mesi prima della scadenza.

4. La nomina della commissione è effettuata con decreto Sindacale.

5. Con il decreto di nomina il Sindaco individua i componenti ed il segretario in persona di un dipendente comunale.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della commissione il Sindaco, con proprio decreto, nomina un nuovo membro.

7. Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di Arienzo, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono convocate dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente su richiesta del Responsabile del Servizio, e trasmesse ai componenti, con un preavviso di almeno tre giorni.

8. Il mancato intervento ad almeno due sedute consecutive della Commissione, se non giustificato, comporterà la decadenza dall'incarico.

ART. 3 - INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

1. Per i membri della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.

2. I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi riduce il numero legale per la validità della seduta.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Commissione tecnica comunale è convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità; svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione il dipendente dell'ente designato dal Sindaco ai sensi dell'art.2 comma 5.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta certificata almeno tre giorni prima e, nei casi d'urgenza almeno 24 ore, prima dell'adunanza.
3. Le sedute della Commissione si ritengono valide se presenti almeno tre componenti.

ART. 5 - DURATA

1. La commissione resta in carica tre anni dal decreto sindacale di nomina.
2. Il componente, eventuale sostituto per decadenza o altra causa, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni.

ART. 6 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze della Commissione comunale sono valide con la presenza di almeno 3 componenti.
2. A parità di voti prevale il voto del presidente.

ART. 7 - VERBALE DEI LAVORI

Per ogni seduta a cura del segretario sarà redatto un verbale nel quale saranno annotati sommariamente ma chiaramente, l'oggetto, il numero di protocollo e di archivio, il committente e, estensivamente, il provvedimento adottato dalla Commissione; il verbale di ogni riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario estensore.

ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 8 della Legge Regionale n. 9 del 07/01/1983 per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – "Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica", è fatto obbligo corrispondere il contributo per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).
2. Si precisa che il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.
3. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione della somma dei

contributi dovuti per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

4. Il versamento è effettuato in favore del Comune di Arienzo secondo quanto previsto dall'art. 4 bis comma 6 della Legge Regionale n. 9 del 07/01/1983. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente regolamento.

ART. 9 - CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE

1. L'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento della Commissione, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative, è fissato in percentuale pari al 90% del contributo versato per l'istruttoria e la conservazione dei progetti, in base alla tabella vigente, esso è comprensivo di CNPAIA e di IVA.
2. Il contributo è ripartito in parti uguali tra i componenti della Commissione e comunque in base alle pratiche esaminate da ciascun componente.
3. L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.
4. Le residue risorse saranno destinate ai costi di funzionamento della commissione, al materiale d'ufficio, ai costi postali, ecc.

ART. 10 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO

1. La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.
2. A tal fine il committente può presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e del titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica; in quest'ultimo caso, occorrerà corredare la documentazione con idonea dichiarazione sostitutiva con la quale i progettisti architettonico e strutturale attestano la corrispondenza tra il progetto architettonico allegato all'istanza di autorizzazione sismica e quello allegato all'istanza di P. di C.
3. In mancanza, la Commissione chiederà in visione all'Ufficio Urbanistico la pratica edilizia presentata.

ART. 11 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10.
2. Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:

3. se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale.
4. se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

ART. 12 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:
 - a) il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune di Arienzo.

Alla domanda dovrà allegare:

- un elaborato di progetto, in duplice copia cartacea ed una copia su supporto digitale (cd-rom o dvd), dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna";
 - tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in duplice copia cartacea e digitale (pdf, dwg, word, ...);
- b) Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore comunale, a mezzo del RUP, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
 - c) Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 241/1990 effettua l'annotazione della richiesta di autorizzazione sismica su apposito registro, la trasmette alla commissione sismica;
 - d) La commissione, ricevuta la documentazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti, relazioni a strutture ultimate, collaudi, volture, ecc.) presentate fino a quel momento in ordine cronologico. A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte

solo in parte, la commissione comunica al responsabile del Servizio competente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione (nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);

- e) Le riunioni della Commissione per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista strutturale, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.
- f) La commissione nel corso dell'istruttoria, dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:
- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- g) A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Servizio comunale competente che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- h) A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego, facendolo precedere dal relativo preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990.
- i) Il Responsabile del Servizio comunale competente trasmette al settore provinciale del Genio Civile, ai sensi del punto 11 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n.161 del 4/4/2012, unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna", nonché una dichiarazione resa dal responsabile del procedimento che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico".

ART. 13 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
 - b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
 - e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
 - f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
 - g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
 - h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.
2. Il segretario di ciascuna commissione, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Settore Assetto del Territorio, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
- a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
 - b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
 - c) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
 - d) collaborazione con il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla *denuncia dei lavori* fino al *collaudo e ultimazione* degli stessi;
- Resta, comunque, in capo al Responsabile del Settore Assetto del Territorio la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; in particolare: effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
4. L'Ufficio Tecnico si avvarrà della di personale interno per il controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE EX ART.49. COMMA 1.D.LGS. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 – art.49 sulla proposta di deliberazione i responsabili esprimono il parere indicando (FAVOREVOLE – SFAVOREVOLE (il parere sfavorevole deve essere adeguatamente motivato) – NON RICHIESTO (il parere di regolarità tecnica non è richiesto sui meri atti di indirizzo, il parere di regolarità contabile non è richiesto qualora la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata) e lo sottoscrivono, come da seguente prospetto:

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

parere di regolarità tecnica non richiesto in quanto mero atto di indirizzo.

Arienzo, li 20-11-16



**IL DELL'AREA III
Dott. Pasquale Papa**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA III RAGIONERIA – FISCALITA'**


VISTA la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

parere di regolarità contabile non richiesto in quanto la proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Arienzo, li 20-11-16



**IL RESPONSABILE DELL'AREA DI RAGIONERIA
Rag. Vincenzo Trusio**

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to Gennaro Battisegola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pasquale Papa



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 27-11-16 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art.124 D.Lgs. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
F.to Alessandro Zimbardi



Il sottoscritto responsabile del Settore I

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Arienzo li 27-11-16

Il responsabile del Settore I
F.to Carmela D'Addio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto responsabile del Settore I

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per decorrenza dei termini (10 giorni dalla pubblicazione) ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000.



Il responsabile del Settore I
Carmela D'Addio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Arienzo li 27-11-16

Il responsabile del Settore I
Carmela D'Addio

